

Io diceva infatti che, a seconda delle diverse legislazioni italiane, hayvi una diversità nella maniera d'intendere codesti beni mobili ed immobili; di maniera che avverrà spese volte che, per la cessione del medesimo oggetto, in un luogo dovrà pagarsi la tassa fissata per i beni mobili, che è di molto minore, come tutti sapete; nell'altro luogo dovrà invece pagarsi la tassa molto maggiore che è assegnata alla trasmissione di tutti i beni immobili.

Io notava altresì che non sempre nelle diverse legislazioni la stessa denominazione viene applicata ai medesimi contratti ed atti civili; e qualche volta la stessa denominazione corrisponde per contro ad oggetti disparati; altra fonte di disuguaglianza necessaria nell'applicazione della tassa che si discute.

Io osservava, per un ultimo esempio, che in alcune provincie d'Italia la trasmissione degli immobili può farsi per atto privato; laddove in altre questa trasmissione non può farsi altrimenti che per atto pubblico; e senza questo le alienazioni si riguardano come nulle e non avvenute; altra fonte di disuguaglianza nell'applicazione della tassa.

Un onorevole membro della Commissione, il deputato De Cesare, il quale credette di rispondere con alcune avvertenze all'istanza che io moveva, m'invitava a vedere nella relazione della Giunta con quanta cura e il Ministero e la Commissione avessero proceduto per rendere quanto era possibile indipendente questa legge del registro dalle varie legislazioni civili del regno. Io riconosco che il Ministero e la Commissione hanno in questo progetto di legge seguito il sistema, unico per avventura, che rimaneva per fare una legge, la quale fosse per quanto possibile indipendente dalle leggi civili; ma la dipendenza di questa legge dalle leggi civili è nella natura stessa della cosa; non si può assolutamente sopprimere.

Riconosco che tutti gli sforzi si sono fatti per conseguire questo fine; ma laddove la natura stessa della cosa comanda e vuole questa intima, questa necessaria connessione, era impossibile il sopprimerla, e non fu scppressa.

Non havvi per conseguenza altro mezzo per ottenere nell'applicazione della presente tassa quella uguaglianza, la quale deve presiedere ad ogni sorta di pubbliche gravèzze, e che è una legge espressa della nostra costituzione; non havvi, dico, altro mezzo che questo, di affrettare cioè, per quanto sarà fattibile, un'uniforme legislazione civile per tutte le provincie dello Stato.

Io rinnovo quindi, a proposito di quest'articolo, rinnovo l'istanza al Ministero, affinchè voglia rispondere se è disposto a presentare quanto prima il progetto del Codice civile.

PRESIDENTE. Non è presente alcun ministro.

MAZZA. Quando nella discussione generale di questa legge io aveva l'onore di fare la stessa istanza, non si trovava al banco del Ministero che il signor ministro delle finanze, il quale, giustamente per avventura, ha creduto non essere di sua pertinenza il rispondere alla mia domanda; ma, siccome sono pubblici i rendiconti della Camera, io sono persuaso che tutti i ministri avranno avuto contezza dell'istanza che ho fatta, e che ognuno sarà quindi in grado di rispondere.

Una voce. C'è il commissario regio.

PRESIDENTE. Nessun ministro si trova presente, ed il commissario del Re non ha che il mandato di sostenere la discussione di questa legge e di quelle altre che sono indicate nel decreto.

Pongo ai voti l'articolo 10.

(La Camera approva.)

« Art. 11. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso

acquirente i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo e lo stabile medesimo, prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degli immobili.

« La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto.

« Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave. »

MINERVINI. Nella seconda parte di quest'articolo si dice: « Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave. »

Qui si tratta di dovere mutare una parola, perchè dovesse l'articolo dire, e come io credo giusto, l'opposto di quello che leggo espresso: se la necessità connette in un atto oggetti tassabili in modo diverso, l'impero della necessità, escludendo quello della volontà, impone di esigere la tassa minore e non la più grave. Non è una condizione la nostra di fare il peggio, ma l'utile, il ragionevole.

Io sono d'avviso che si debba dichiarare l'opposto di quello che è stato dichiarato, e proporrei che a vece di dire: *che dà luogo alla tassa più grave*, si dica: *che dà luogo alla tassa più lieve*. Conciliate l'esigenza della finanza con la logica umanità e col riguardo all'industria, alle arti, al commercio.

Una legge che come questa rende il collettore arbitro di valutare per analogia quello che la legge non esprime; che concede al gabelliere d'imporre, ed esecutivamente, e riscuotere una tassa più grave quando la legge sarebbe eseguita con la tassa più lieve, è tale una concessione che farebbe del gabelliere un ente superiore al Parlamento. Paghi e poi ripetuti, dicevano i fiscali in Modena, quando alla legge il gabelliere sostituiva il suo arbitrio che il dispotismo gli concedeva, e noi faremo uso di questo principio di finanza nei giorni d'oggi ed in Italia! E, supposto la maggiore moralità, vorrebbe la legge proposta che un gabelliere sapesse risolvere le questioni, per le quali ci vorrebbe la sapienza di Merlin.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone che alle parole: *che dà luogo alla tassa più grave*, si sostituiscano queste altre: *che dà luogo alla tassa meno grave*.

Ha facoltà di parlare il deputato Pirolì.

PIROLI. Io aveva chiesto di parlare per difendere l'articolo 12, ma, siccome ha pur chiesto di parlare un membro della Commissione, vi rinuncio ben volentieri. Noterò solo che le osservazioni dell'onorevole Minervini provengono forse da un inesatto apprezzamento del valore di questa disposizione. L'articolo 12 suppone che un atto abbia più destinazioni connesse e dipendenti l'una dall'altra. Si potrebbero in questo caso ritenere che fossero dovute più tasse. La legge dispone che una sola tassa è dovuta, cioè la maggiore. Questo è il senso dell'articolo, e ne credo giustissima la disposizione.

TONELLO, relatore. Io volevo far osservare all'onorevole Minervini che, quando la disposizione che dà luogo alla tassa